




*Presidenza del Consiglio dei Ministri*


DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
Ufficio Relazioni Sindacali  
Servizio Contrattazione Collettiva

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DFP 0020585 P-4.17.1.12  
del 06/05/2013



7838923



Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali  
Direzione Generale per l'organizzazione, gli  
affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il  
personale

Servizio IV- Ufficio Relazioni sindacali  
Via del Collegio Romano 27  
00186 R O M A

OGGETTO: Nota Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 26/04/2013, prot. n. 15707 - riunioni e trattative sindacali.

In relazione alla nota di cui all'oggetto, con cui codesta Amministrazione chiede chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 8, comma 7, del Contratto integrativo di Ministero sottoscritto il 21/10/2009, si richiama quanto previsto dall'articolo 40, comma 3-*quinqüies*, del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165, nuovo testo, così come già illustrato con propria nota del 26/03/2013, prot. n. 14428. Ai sensi di tali disposizioni ogni contratto integrativo, a pena di nullità, non può derogare quanto previsto dalle disposizioni contrattuali di rango superiore.

Pertanto, le riunioni e le trattative con cui sono assicurati i vari livelli di relazioni sindacali nelle materie previste dalla normativa legislativa e contrattuale vigente, dovranno avvenire normalmente fuori dall'orario di lavoro. Ove ciò non sia possibile, sarà comunque garantito – **per salvaguardare l'esercizio delle libertà sindacali** - l'espletamento del mandato attraverso l'istituto del permesso sindacale, nei limiti dell'apposito monte ore nel cui ambito l'attività è **equiparata a tutti gli effetti al servizio** prestato, come previsto dallo stesso Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 7/08/1998 (art. 10, commi 3 e 4).

Si rileva, infine, che il contratto integrativo a cui si fa riferimento è stato sottoscritto definitivamente da codesta Amministrazione il 21/10/2009, anteriormente al varo del d.lgs. n. 150 del 2009. Conseguentemente, il controllo del citato contratto integrativo è stato effettuato da questo Dipartimento e da quello della Ragioneria Generale ai sensi della normativa allora vigente (articolo 20, comma 1, lettera e), della legge n. 488/1999. Il citato contratto integrativo del 2009 deve intendersi, pertanto, sottoposto all'applicazione del comma 2 dell'articolo 65 del medesimo decreto n. 150 del 2009.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Eugenio Gallozzi